

**TRASMISSIONE VIA PEC**

ILVA S.p.A. in AS - Stabilimento siderurgico di Taranto
S.S. Appia, Km. 648 - 74100 TARANTO
direzione.taranto@ilvapec.com

Copia

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA – DIV. III - AIA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA Puglia - Corso Trieste, 27 – 70126 BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto c/o ex Ospedale Testa
Contrada Rondinella – 74021 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012, di Riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, per l' esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto. DPCM 14-03-14 (G.U. 8-5-14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 dell' 11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL.1 del 5 gennaio 2015, convertito dalla legge 20 del 4 marzo 2015, nonché dal DL.191 del 04/12/2015 convertito dalla legge 13 del 01/02/2016.

OGGETTO: Prescrizione UA21 del DPCM 14/03/2014 - Diffida MATTM prot. DVA 651 del 13/01/2016 a seguito osservazioni ISPRA prot. 57210 del 16/12/2015 – Osservazioni alla relazione tecnica trasmessa con nota ILVA DIR 87/16 dell' 11/03/2016 (acquisita da ISPRA al prot.17430 del 14/03/2016).

In riferimento alla documentazione di cui all' oggetto, si evidenziano le criticità di seguito riportate, seguendo l' elenco delle osservazioni riportate della nota ISPRA prot. 57210 del 16/12/2015, parte integrante della diffida del Ministero.

1. In relazione alla valutazione sulla rumorosità delle principali sorgenti interne allo stabilimento e degli eventuali interventi di mitigazione ad essa conseguenti, soprattutto in riferimento all' applicazione delle BAT, non si ritiene esaustivo quanto indicato al primo capoverso di pagina 22 della relazione in merito alla difficile determinazione dell' impatto generato dalle singole macrosorgenti di impianto con impossibilità a valutare analiticamente il potenziale impatto delle BAT sulle singole lavorazioni di impianto.

La medesima prescrizione UA21 del DPCM 14/03/2014 precisa che “ ... lo studio indicato nelle prescrizioni riportate al paragrafo 9.5 dovrà essere utilizzato anche ai fini di una corretta ed esaustiva applicazione delle BAT all' intero stabilimento... ”, senza distinzione su potenziali impatti ai ricettori.

E' necessario pertanto che, contestualmente alla campagna di misure alle macrosorgenti programmate tra aprile e maggio 2016. Codesta Società produca uno studio che contempli l' applicazione delle BAT all' intero stabilimento “*individuando per ogni lavorazione/attività la/le BAT più adeguata/e alla riduzione alla rumorosità prodotta*”, non limitandosi quindi alla sola analisi dei nebulizzatori.

2. In merito al confronto dei valori oggetto di monitoraggio con i limiti di emissione, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che prevede (al § 6 punto 4 di pag.148) l' obbligo di “*Fornire un confronto tra i valori di Leq (A) e L90 misurati e simulati con le modalità sopra*



esposte, con i limiti di emissione previsti nella tabella B del DPCM 14.11.97", si evidenzia che tale confronto è stato effettuato con le misure a perimetro dello stabilimento ma non con le misure di lunga durata presso i ricettori al quartiere Tamburi. Pertanto si richiede a Codesta Società di produrre tabulati di confronto tra i limiti di emissione e le citate misure di lunga durata presso il quartiere Tamburi.

Per quanto riguarda il confronto con i limiti assoluti di immissione si segnala che, nonostante il Comune di Taranto sia dotato di una bozza di Piano di Zonizzazione Acustica non ancora approvata, il gestore ha ipotizzato l'applicazione della classe acustica IV presso i ricettori n. 3 e 6 (XI Circolo Didattico di Taranto – Plesso "G.Deledda").

Inoltre non si ritengono condivisibili le considerazioni, contenute nella relazione, in base alle quali le modalità di esecuzione delle misure di lunga durata, presso i ricettori n. 3 e 6, fornirebbero valori cautelativi rispetto a quelli ottenibili tramite misure eseguite secondo i criteri di cui al D.M. 16/03/1998. Infatti quanto riportato trova fondamento unicamente sull'attenuazione per divergenza geometrica delle onde sonore senza tenere in considerazione gli altri possibili fattori che influenzano la propagazione (condizioni meteo, assorbimento/riflessione delle superfici, etc.). Infine si sottolinea che l'altezza e il punto scelti per il posizionamento del microfono delle misure di lunga durata non sono rappresentativi della "reale o ipotizzata posizione del ricettore" (come prescritto dall'Allegato B, pt. 6 del D.M. 16/03/1998). Si ritiene pertanto che Codesta Società debba procedere ad una nuova effettuazione delle misure presso i ricettori con attenta osservanza delle indicazioni tecniche previste dalla normativa prescritta.

3. Relativamente all'utilizzo delle nuove misure con altri dati in prossimità dei ricettori, pur essendo stato correttamente implementato il modello di simulazione integrando i risultati delle nuove misure di luglio 2015, sono state prodotte delle mappe di rumore con una scala di rappresentazione tale da non consentire una valutazione puntuale dei livelli di rumore presso altri ricettori del quartiere Tamburi. Inoltre, il modello non è stato utilizzato per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di emissione, come espressamente richiesto dalla prescrizione richiamata al punto precedente. Pertanto si richiede la trasmissione delle mappe di rumore con una adeguata scala di rappresentazione, per la richiesta verifica dei limiti assoluti di emissione.

4. Nella documentazione trasmessa è stata chiarita la logica di funzionamento dei nebulizzatori. In merito alla verifica del rispetto del criterio differenziale, non si ritiene ottemperata la relativa prescrizione, non essendo condivisibili le osservazioni del gestore secondo cui le modalità di verifica seguite (misure in ambiente esterno presso i ricettori 3 e 6) rappresenterebbero uno scenario cautelativo rispetto alle procedure disposte dalla normativa vigente. Infatti, posto che le misure non sono state eseguite in ambiente interno, le ipotesi avanzate dal gestore circa l'andamento del livello residuo e del livello ambientale a finestre aperte e a finestre chiuse possono essere convalidate solo attraverso una verifica strumentale (ai sensi del D.M. 16/03/1998) in quanto, analogamente a quanto osservato al punto 2, è necessario tenere in considerazione tutti i possibili fattori che influenzano la propagazione del suono, nonché i possibili effetti tipici degli ambienti interni, come ad esempio l'effetto di riverberazione.


Si segnala, infine, che per le misure di lunga durata non sono stati forniti gli spettri dei minimi al fine di valutare eventuali penalizzazioni dei valori misurati, così come previsto dal DM 16/03/1998.

Alla luce di quanto sopra esposto, d'intesa con ARPA Puglia, si ritiene che la relazione trasmessa con la suddetta nota DIR 87/16 dell'11/03/2016, non soddisfi alle richieste della diffida del Ministero prot. DVA 651 del 13/01/2016 ed al provvedimento autorizzativo vigente.

Pertanto si chiede a Codesta Società di procedere ad opportuni riscontri recependo le osservazioni formulate.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing.  Angelo Pini